

Vademecum per l'uso:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2019

CALDAIE A CONDENSAZIONE GENERATORI AD ARIA A CONDENSAZIONE

- a) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente (η_s) $\geq 90\%$, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
- b) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- c) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione.

CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

In luogo delle detrazioni i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito⁽¹⁾.

PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione, devono essere "esistenti" ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere dotati di impianto termico, come definito dalla nostra FAQ n.9D (http://www.acs.enea.it/tecno/doc/FAQ_Ecobonus.pdf)

ENTITA' DEL BENEFICIO

interventi di tipo a) detrazione del 50%⁽²⁾ delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2019;

b) e c) detrazione del 65%;

per un limite massimo di detrazione ammissibile di 30.000 € per unità immobiliare.

⁽¹⁾ Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18.04.2019"

⁽²⁾ Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 si applica l'aliquota del 65%



REQUISITI DELL'INTERVENTO:

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico e non come nuova installazione;
- il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua;
- tutti gli interventi, ove tecnicamente possibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero di altro sistema di termoregolazione (di tipo modulante e agente sulla portata) con l'esclusione degli impianti di climatizzazione invernale, progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiore a $45\text{ }^{\circ}\text{C}^{(3)}$;
- interventi di tipo a) l'efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente deve essere $\eta_s \geq 90\%^{(4)}$
- interventi di tipo b), oltre al precedente requisito, devono essere installati sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- interventi di tipo c) il rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile deve essere $\geq 93 + 2 \log P_n^{(5)}$;
- tutti gli interventi, nel caso di impianto con potenza termica utile $\geq 100\text{ kW}$, oltre ai precedenti requisiti:
 - deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
 - la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
 - deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili;
 - il sistema di distribuzione deve essere messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

SPESE AGEVOLABILI:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con un generatore a condensazione;
- spese per l'adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:

⁽³⁾ Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile effettuare la regolazione della temperatura per singolo ambiente, la dichiarazione di conformità resa ai sensi del DM 37/08 a cura dell'installatore e, quando prevista, la relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 192/05 redatta a cura del tecnico abilitato, riporta le motivazioni.

⁽⁴⁾ Valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;

⁽⁵⁾ "log P_n" è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e per valori di P_n > 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW



“Scheda descrittiva dell'intervento”, da trasmettere esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (<https://detrazionifiscali.enea.it/>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere⁽⁶⁾.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:

-Impianti di potenza utile nominale <100 kW:

Interventi di tipo:

- a) scheda prodotto o caratteristiche tecniche facente parte dell'informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n.813/2013, riportante il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s
- b) schede prodotto o caratteristiche tecniche di cui alla superiore lettera a) riportante il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s e scheda prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

per tutti gli interventi:

- certificazione del produttore (o fornitore o importatore) delle caldaie e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;

Impianti con potenza nominale del focolare ≥ 100 kW:

- asseverazione redatta da un tecnico abilitato⁽⁷⁾ (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra.

E inoltre, per tutti gli impianti:

- originale della documentazione inviata all'ENEA, debitamente firmata;

di tipo amministrativo:

- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.



http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/caldaie_condensazione.pdf

⁽⁶⁾ La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n.6E e si seguano le procedure in essa riportate.

⁽⁷⁾ In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005)